

quelle occupazioni o quelle prestazioni che abbiano relazione con il servizio dell'Istituto o che siano conciliabili con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro e l'interesse dell'Amministrazione.

Art. 39.

Non possono essere addetti contemporaneamente allo stesso ufficio con rapporti gerarchici o a servizi diversi dell'Istituto, che abbiano fra loro rapporti di dipendenza o di controllo, impiegati che siano tra loro parenti o affini in primo o secondo grado in linea diretta o collaterale.

Capo X

Aumenti periodici di stipendio e promozioni

Art. 40.

Gli aumenti periodici di stipendio, secondo il quadro di cui all'art. 28 dello Statuto, si conferiscono per anzianità. Essi possono essere ritardati per ragioni di negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni, salva sempre la facoltà della non rinnovazione del contratto d'impiego.

Il ritardo nell'aumento dello stipendio, che non può essere superiore a sei mesi e non produce effetti nei riguardi della scadenza del termine per